



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2008 (19.11)
(OR. en)**

15823/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**ECOFIN 518
EF 108
CODEC 1562**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti
n. prop. Com:	14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso = Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
2. I quattro obiettivi principali della proposta sono: (i) riduzione drastica dei termini di rimborso; (ii) soppressione della coassicurazione; (iii) aumento del livello di copertura a 50.000 EUR quanto prima e a 100.000 EUR entro il 2009; (iv) miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra lo Stato membro di origine, in cui la banca è autorizzata, e lo Stato membro ospitante, in cui è situata la succursale straniera.

3. La proposta della Commissione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 17 ottobre 2008¹. Si attendono ancora i pareri del Parlamento europeo e della Banca centrale europea².
4. Il Gruppo "Servizi finanziari" ha avviato l'esame della proposta nell'ottobre 2008. La Presidenza ha avuto contatti bilaterali con rappresentanti del Parlamento europeo, che hanno indicato di essere disposti ad esplorare le possibilità di un accordo in prima lettura entro il 2008. La Presidenza ha pertanto l'obiettivo di confermare l'accordo su un orientamento generale, del Comitato dei Rappresentanti Permanenti e del Consiglio, che serva da base per proseguire i contatti con il Parlamento europeo in vista di raggiungere un accordo in prima lettura.

II. COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

5. Nel corso delle discussioni del Gruppo del 14 novembre 2008 si è constatato un ampio accordo sul testo di compromesso della Presidenza che figura nel documento 15332/08 ECOFIN 484 EF 96 CODEC 1498. In seguito a tale dibattito, la Presidenza ha modificato il suo testo di compromesso allo scopo di ottenere, se possibile, il pieno sostegno di tutte le delegazioni.
6. Il testo di compromesso modificato, del 17 novembre, è riportato nel documento 15821/08 ECOFIN 517 EF 107 CODEC 1561. I quattro elementi principali del compromesso della Presidenza sono i seguenti:
 - aumento del livello minimo di copertura a 50.000 EUR;
 - armonizzazione del livello di copertura a 100.000 EUR entro il 2011 (eccetto se la relazione della Commissione rivela che non è necessario per garantire che tutti i consumatori della Comunità godano di un livello elevato e equivalente di protezione dei loro interessi e per evitare distorsioni della concorrenza tra i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri);

¹ Documento 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337.

² L'adozione del parere della Banca centrale europea è prevista il 17 novembre 2008.

- soppressione della possibilità per la Commissione di decidere mediante la procedura di comitato un aumento temporaneo del livello di copertura; tale disposizione aveva lo scopo di evitare, in periodi di tensioni finanziarie, reazioni non coordinate riguardo al livello di copertura che possano creare distorsioni nel mercato interno; la disposizione è meno pertinente se si opta per un'armonizzazione del livello di copertura;
- riduzione dei termini a: (i) 5 giorni lavorativi (in precedenza 21 giorni) per stabilire che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; (ii) 20 giorni lavorativi (in precedenza 3 mesi) per il rimborso (con un'eventuale proroga di 10 giorni lavorativi - in precedenza 6 mesi).

7. Si invitano le delegazioni a comunicare entro lunedì 17 novembre (ora di chiusura degli uffici) le eventuali osservazioni finali sul testo di compromesso della Presidenza. Alla luce di tali osservazioni, la Presidenza potrà decidere di presentare al Comitato dei Rappresentanti Permanenti modifiche del suo compromesso.

III. CONCLUSIONI

8. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a:

- approvare l'orientamento generale che figura nel testo di compromesso della Presidenza (doc. 15821/08);
- invitare la Presidenza a proseguire i negoziati con il Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale, in vista di giungere ad un accordo in prima lettura.
